



Le discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite super ammortamento e iper ammortamento, sono attualmente in **scadenza alla fine del 2019** nella forma alla quale siamo ormai abituati; un emendamento all'art. 22 della prossima Legge di bilancio 2020 prevede, **salvo modifiche nell'iter finale di approvazione**, la trasformazione **in credito di imposta** ridefinendo quindi la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano "Industria 4.0".

Per l'esercizio 2019 in scadenza la situazione è quella di seguito riportata.

Scadenza super ammortamento

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%):

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di leasing di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi;
- i mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir e quindi le sole "ordinarie" autovetture a deducibilità limitata e le vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- le vetture destinate ad uso strumentale, quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.

Attualmente è prevista la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il **31 dicembre 2019**, ovvero
- acquisiti entro il **30 giugno 2020**, se l'investimento è avviato nel 2019 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l'investimento risulti essere agevolato:

Beni mobili	Consegna o spedizione
Appalto	Ultimazione prestazione
Beni acquisiti in <i>leasing</i>	Data consegna all'utilizzatore

Scadenza iper ammortamento

Accanto al super ammortamento è prevista una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile con percentuali differenziate in base all'investimento (si veda la tabella di seguito riportata).

Anche in questo caso, la deduzione non avviene in un'unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.



La Legge di Bilancio per il 2019 ha disposto la proroga dell'iper ammortamento, relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive **situate in Italia** effettuati:

- entro il **31.12.2019**; ovvero
- entro il **31.12.2020** a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione spettante risulta "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti,

Investimenti	Maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni	170%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50%
Oltre € 20 milioni	---

La maggiorazione del 170% non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018 (acconti versati entro il 31.12.2018 e relativi beni interconnessi nel 2019).

Si ricorda che la consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata/attestazione del tecnico o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (quest'ultima per i beni di importo inferiore a Euro 500.000,00) e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovrà risultare **da un atto avente data certa, ad esempio inviando la perizia asseverata e/o la autocertificazione in plico raccomandato senza busta oppure tramite PEC** per poter beneficiare dell'iper ammortamento nell'esercizio di interconnessione del bene. Diversamente l'iper ammortamento è usufruito nell'esercizio in cui i requisiti documentali sono soddisfatti. In allegato si invia un facsimile di autocertificazione.

Un emendamento alla Legge di bilancio 2020 in corso di approvazione trasforma le agevolazioni sinteticamente sopra riportate in credito di imposta da utilizzare in compensazione come di seguito specificato.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", **il credito d'imposta sarebbe riconosciuto** non solo alle imprese, ma anche agli esercenti arti e professioni, **nella misura del 6% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Tale misura sostituirebbe quindi gli attuali super-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono una maggiorazione del 30%, con tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto di iper-ammortamenti), **il credito d'imposta sarebbe invece riconosciuto**, solo alle imprese, **nella misura del 40%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro **e nella misura del 20%** tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro.

In tal caso resterebbe ferma la necessità di una perizia, ma per beni di valore superiore a 300.000 euro (rispetto agli attuali 500.000 euro).

Per gli investimenti relativi a beni compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta sarebbe riconosciuto **nella misura del 15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Tale misura sostituirebbe la maggiorazione del 40% per i beni immateriali – attualmente riconosciuta soltanto ai



soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento – che, nella versione in vigore, non prevede alcun tetto massimo agli investimenti.

Il nuovo credito d'imposta, sia per i beni "ordinari" che per quelli "4.0", sarebbe utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali agevolabili), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni 4.0.

Le imprese dovrebbero, inoltre, effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative"; non dovrebbe quindi trattarsi di un'istanza per fruire dell'agevolazione.

In ogni caso, il nuovo credito d'imposta non si applicherebbe agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali viene versato l'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare degli attuali super e iper-ammortamenti nel termine "lungo" (effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno 2020 per i super, entro il 31 dicembre 2020 per gli iper).

Si invitano pertanto le aziende interessate a tener conto della probabile novità in merito a tali incentivi e di valutare, in caso di investimenti in corso, la possibilità di versare gli acconti del 20% previsti dalla normativa attualmente in vigore, se si vuole utilizzare l'agevolazione non come credito di imposta ma come maggior ammortamento in dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani